

**Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 96 (BUR n. 62/1979)  
(Novellazione)**

**RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13  
SETTEMBRE 1978, N. 59, RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO  
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.**

**Art. 1**

Lo stanziamento previsto per l'esercizio 1979 dall'art. 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, viene elevato da L. 17.400 milioni a L. 22.400 milioni.

Alla maggiore spesa di L. 5.000 milioni si provvede mediante l'impiego della maggiore entrata di pari importo accertata e riscossa al cap. 011001015 "imposta locale sui redditi" del bilancio per l'esercizio 1979.

**Art. 2**

Al bilancio per l'esercizio 1979 sono approvate le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

In aumento:

Cap. 011001015	L.	
	5.000.000.00	L.
	0	5.000.000.000

Stato di previsione della spesa

In aumento:

Cap. 052005136	"Attività di	L.	
formazione professionale	-	5.000.000.00	L.
Finanziamento e contributi		0	5.000.000.000

**Art. 3**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.